

via, rovinandolo per sempre insieme alla sua famiglia?

So che la Commissione ha studiato con molta cura questo punto. La difficoltà stava nel timore che, considerando come pena il trasferimento da una città ad un'altra, ciò costituisse implicitamente una dichiarazione di inferiorità a carico della città dove l'insegnante viene trasferito ed in confronto di quella da dove viene trasferito.

Ma la pena, secondo me, non consiste nella destinazione ad una città, piuttosto che ad un'altra: consiste nel fatto del trasferimento in sè e per sè solo, posto che l'immovibilità è diventata la regola.

Io non faccio proposte concrete. Si tratta di un articolo molto, troppo complesso, che io vorrei vedere semplificato diminuendo queste pene dell'ammonizione e della censura che parificano il professore agli scolari, e mettendo, dopo la pena della sospensione, quella del trasloco. In questo modo non si manderebbe via l'insegnante, non gli si farebbe perdere una posizione; bisogna ricordare che un trasloco fatto a tempo può essere per lui la salvezza, o almeno un inestimabile vantaggio.

Del resto, il licenziamento di un insegnante è provvedimento di tale gravità, che dovrebbe essere assoggettato a condizioni tassative, chiare, sulle quali mai potesse sorgere dubbio alcuno, trattandosi di togliere all'insegnante nientemeno che il suo stato giuridico che vogliamo dargli!!! (Approvazioni).

PRESIDENTE. Onorevole Romussi, insiste nel suo emendamento?

ROMUSSI. Dopo le dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro, che ha dato un appoggio morale alla mia proposta ed ha lealmente dichiarato che ne terrà conto nel regolamento, io ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

CREVARO, *relatore*. L'idea molto liberale dell'onorevole amico Romussi è già attuata di fatto. Le informazioni riservate sono state abolite per decreto ministeriale; l'impegno dell'onorevole ministro significa che il decreto rimarrà. Effettivamente oggi non arrivano mai alla Commissione consultiva cenni riservati.

L'onorevole Squitti ha trovato che vi è passaggio troppo brusco dalla seconda punizione, che è la censura, alla terza, che è il ritardo nella promozione; e vorrebbe che la pena del ritardo costituisse la conseguenza di una condanna pronunciata re-

golarmente. Lo stesso ragionamento si dovrebbe allora fare per tutte le pene successive. Evidentemente vi è un punto in cui dalle punizioni morali, quali sono l'ammonizione e la censura, si passa a pene che hanno una portata finanziaria, come la sospensione per sei mesi e la revoca ed altre.

L'onorevole Cottafavi vorrebbe che fosse trasportato qui, come punizione, il trasloco. Egli stesso però ha preveduto l'obiezione; si punirebbe, infatti, la nuova sede dove andrebbe l'insegnante; si punirebbero le famiglie, e ciò non pare che sia cosa giusta ed opportuna. Il trasloco, del resto, è già disciplinato in modo sufficiente con l'articolo 4. Non ho altro da dire.

PRESIDENTE. Non essendovi proposte concrete, metto a partito l'articolo 8. Chi lo approva si compiacca di alzarsi.

(È approvato).

#### Art. 9.

Per tutte quelle mancanze ai doveri dell'ufficio, le quali non sieno tali da diminuire grandemente la stima per l'insegnante e che non costituiscano gravi insubordinazioni, si applicano, secondo la gravità delle mancanze stesse, le pene o dell'ammonizione o della censura.

L'ammonizione è data privatamente dall'immediato superiore gerarchico, e ha carattere di semplice avvertimento; la censura è inflitta dal Ministero e solo di questa si prende nota nello stato di servizio.

(È approvato).

#### Art. 10.

Per la recidiva dei fatti che abbiano dato luogo ad ammonizione, si applicherà la pena della censura.

Per la recidiva nei fatti che abbiano dato luogo a censura, e per tutte le altre più gravi mancanze che ledano l'onore dell'insegnante come uomo e come educatore, si applicheranno, secondo la gravità dei casi, le pene disciplinari indicate nei numeri 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 8.

L'articolo 216 della legge 13 novembre 1859, n. 3725, è abrogato.

(È approvato).

#### Art. 11.

Sul ricorso contro il provvedimento che infligge la censura, giudica la sezione del Consiglio superiore, di cui all'articolo 16. La sezione stessa inoltre, salvò il disposto